straordinaria ogni qualvolta da lui ritenuto opportuno o ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. La convocazione dovrà essere fatta con preavviso di quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta da affiggersi presso la sede sociale, salvo diverse modalità determinabili dall'Assemblea. Essa ha luogo presso la sede dell'associazione od in altro luogo del territorio provinciale secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

15. L' Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di persona o con delega scritta di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti di persona o per delega scritta. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati. Di ogni assemblea a cura del Segretario sarà redatto verbale su apposito libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
16. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Lo stesso designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed affida gli ulteriori incarichi ritenuti del caso. I membri del Consiglio Direttivo, come quelli del Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei conti durano in carica due anni e sono rieleggibili. I membri degli organi dell'Associazione che per qualsiasi motivo cessassero l'attività, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea, hanno conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone pubblicamente qualificate per incarichi direttivi in partiti politici e l'assunzione di tali incarichi comporta la loro esclusione dal detto Consiglio.
17. Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le attività dell'Associazione per la realizzazione delle decisioni assembleari ed il conseguimento degli scopi statutari, anche attraverso opportuna opera promozionale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l'anno, preferibilmente ogni tre mesi. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio può deliberare solo se è presente il Presidente o il Vicepresidente.
18. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. A lui compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
19. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
20. Il Segretario coordina il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione, coadiuva il Presidente, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed adempie alle ulteriori mansioni che gli sono affidate da quest'ultimo.
21. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri e dura incarica come previsto all'art. 16 del presente statuto. Il Collegio ha il compito di deliberare senza formalità di procedura ed inappellabilmente sulle contestazioni di cui all'art. 9 nonché di favorire il mantenimento di buoni rapporti tra i soci e tra questi e gli organi dell'Associazione. Su invito del Presidente, i suoi membri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
22. I Revisori dei conti, in numero di due, durano in carica come previsto all'art. 16 del presente statuto e hanno il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa dell'Associazione, accedendo alla documentazione contabile.Partecipano inoltre di diritto alle adunanze dell'Assemblea. Partecipano inoltre di diritto, con sola facoltà di parola, ma senza diritto di voto anche alle adunanze del Consiglio Direttivo.

## ESERCIZIO FINANZIARIO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

23. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, da sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e organismi nazionali o esteri, dai rimborsi derivanti da convenzioni, dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività marginali ed occasionali di tipo professionale, commerciale, produttivo e di consulenza direttamente connesse o accessorie per natura a quella sancita al punto del presente statuto.
24. Le quote associative non sono rivalutabili e, salvo che per causa di morte, non sono trasmissibili.
25. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere predisposto a cura del Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario corredato da relazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
26. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione.
27. Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con l'intervento di persona o con delega scritta di almeno ¾ (tre quarti) degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. Ricorrendo motivi di particolare urgenza le modifiche potranno essere adottate dal Consiglio Direttivo presenti tutti i suoi componenti - salva successiva ratifica dell'assemblea.
28. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno ¾(tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea provvederà alla nomina, se necessario, di un liquidatore ed eventuali attività esistenti dovranno essere devolute a fini di pubblica utilità od altre Associazioni aventi finalità analoghe.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO 1

REGISTRATO A BERGAMO 1

Il 2 MAG. 2006

al n. 4485 Serie 3

con Euro € 192,65